

COMUNE DI FONTANAROSA

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI ED ASPETTI CONNESSI

**(approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del
27.4.2009)**

I N D I C E

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento
- Art. 4 Obbligo di guinzaglio e di museruola
- Art. 5 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 6 Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 7 Aree riservate
- Art. 8 Detenzione all'interno di abitazione e di aree private
- Art. 9 Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 10 Obblighi e divieti vari
- Art. 11 Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento
- Art. 12 Divieto di abbandono
- Art. 13 Cani randagi
- Art. 14 Tutela dall'aggressività dei cani
- Art. 15 Disposizioni varie e transitorie
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco, nonché a quelli al servizio delle persone disabili.

Art. 2 Principi generali

Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute, del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendo ad essi adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

- a) impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
- b) rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
- c) assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
- d) consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.

Il proprietario od il detentore è responsabile dei danni causati dal proprio cane, anche in caso di fuga o di smarrimento non denunciato dello stesso, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane medesimo.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le responsabilità di cui al comma 3 sono riconosciute anche a carico di chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere, anche temporaneamente, un cane non di sua proprietà.

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite.

Le stesse norme si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

Coloro che detengono od intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente ed alla registrazione dello stesso presso l'anagrafe canina.

In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, nel secondo mese di vita e prima della eventuale cessione, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non

identificati e registrati in conformità ai precedenti commi.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al competente Servizio Veterinario dell'ASL:

- a) la morte dell'animale, entro 5 giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata; in alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
- b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 10 giorni successivi al fatto, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
- c) la variazione di residenza.

La comunicazione è inviata per conoscenza anche al Comando Polizia Municipale del Comune di residenza del detentore del cane.

Art. 4

Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, ad eccezione di quelle disciplinate al successivo art 7 , è fatto obbligo al detentore di cani:

- a) di condurre l'animale, anche se di piccola taglia, sempre al guinzaglio la cui lunghezza non deve superare mt. 1.50;
- b) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) di condurre l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
- d) di condurre l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- e) affidare l'animale a persona in grado di gestirlo correttamente, qualora non si intenda condurlo direttamente;
- f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive.

Chiunque intenda acquisire un cane deve assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.

Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 - lett. a), b), c) e d) - i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e, limitatamente alle zone rurali:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
- i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia.

Sono, altresì, esenti dagli obblighi di cui al comma 1 i cani delle forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile ed organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio.

Art. 5

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole in conformità alle norme vigenti nel Comune in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, al fine di adempiere a quanto stabilito al precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente lett. a). Tale materiale deve essere esibito a richiesta degli agenti addetti al controllo.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano ai cani addestrati per il sostegno delle persone disabili durante l'accompagnamento delle stesse.

Art. 6

Tutela del patrimonio pubblico

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 16, il proprietario e/o detentore è tenuto a risarcire, nelle forme di legge, l'eventuale danno provocato dal proprio animale.

Art. 7

Aree riservate

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola, soprattutto se sono presenti altri cani.

Nelle aree in argomento, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente art. 4.

Art. 8

Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per l'intera nottata o comunque per più di cinque ore giornaliere, ovvero di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a mt. tre e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.

In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt. due e non deve risultare facilmente scavalcabile.

La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

I cani tenuti all'interno di proprietà privata non adeguatamente delimitata devono essere portati al guinzaglio o tenuti alla catena. Fanno eccezione a tale obbligo i cani utilizzati per attività venatoria, per la guardia di greggi o di mandrie e per la ricerca del tartufo, purchè la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso un

canile autorizzato, il più vicino possibile alla residenza del detentore, con spese di mantenimento a carico del proprietario e/o detentore medesimo.

Art. 9 Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto ai sensi delle norme esistenti in materia.

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 4, comma 1 - lett. d) - avranno cura di evitare che gli animali sporchino e/o creino disturbo o danno alcuno.

Viene concessa la facoltà di non ammettere cani al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari o detentori all'interno dell'esercizio stesso.

I gestori di tali esercizi hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.

Art. 10 Obblighi e divieti vari

E' vietato:

- a) tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
- b) tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
- c) condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
- d) l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
- e) l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.

Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che vengano custoditi sotto il diretto controllo del detentore.

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

E', altresì, vietato:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14.12.2000, n. 376;
- d) l'intervento chirurgico destinato a modificare la morfologia di un cane o non finalizzato a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 1. recisione delle corde vocali;
 2. taglio delle orecchie;
 3. taglio della coda, fatte salve le eccezioni di legge;
- d) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

Art. 11

Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio del competente Servizio Veterinario dell'ASL e, per conoscenza, al Comando Polizia Municipale, la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro otto giorni dal momento in cui se ne sono accorti.

La sottrazione del cane deve essere segnalata agli stessi uffici, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Art. 12

Divieto di abbandono

È vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà od alla detenzione dell'animale deve darne comunicazione scritta al Comando Polizia Municipale, che dispone il trasferimento ed il ricovero dell'animale nelle strutture autorizzate disponibili a condizione che il proprietario e/o detentore si accoli le relative spese. Il provvedimento, ove trattasi di cane già munito di microchip, è comunicato al Servizio Veterinario dell'ASL.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 10 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

Art. 13

Cani randagi

La presenza di cani randagi che manifestino, in particolare, indole aggressiva od affezioni morbose, può essere segnalata dai cittadini al Comando Polizia Municipale che, eseguite le valutazioni del caso, può disporre la cattura ed il ricovero presso le strutture convenzionate.

Art. 14

Tutela dall'aggressività e dalla morsicatura dei cani

Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, a seguito di morsicatura od aggressione i competenti Servizi Veterinari dell'ASL attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario/detentore.

I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

Ai proprietari e/o detentori dei cani di cui al precedente comma 3 è fatto obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico.

È fatto divieto di possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 3 del

presente articolo:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 15 Disposizioni varie e transitorie

Chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulta proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente art. 8, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro sessanta giorni, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

Entro gli stessi termini si dovrà adempiere a quanto stabilito dall'art. 3.

Le restanti disposizioni previste dal presente Regolamento dovranno essere osservate dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento in questione si osservano, in quanto compatibili, le norme di legge e le apposite ordinanze ministeriali adottate e vigenti in materia.

Art. 16 Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, sono punite come segue:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 3, commi da 1 a 5;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 3, comma 6°;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 4, primo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00, le violazioni all'art. 4, secondo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00, le violazioni all'art. 5, oltre all'asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 400,00;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 6;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00, le violazioni all'art. 7, primo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 7, secondo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 8, commi 1 e 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 400,00, le violazioni all'art. 8,

terzo comma;

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 8, quarto e quinto comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00, le violazioni all'art. 8, sesto comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 8, ultimo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00, le violazioni all'art. 9;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 10, primo comma;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 10, commi 2, 3 e 4;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 le violazioni all'art. 10, comma 5, salvo che trattasi di interventi chirurgici non consentiti e, pertanto, considerati "maltrattamento animale" ai sensi dell'art. 544-ter del codice penale;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, le violazioni all'art. 11;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 12;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, le violazioni all'art. 14, commi 4 e 5. Conseguono la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso strutture di ricovero autorizzate, con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando non sia stata stipulata idonea assicurazione o si sia provveduto al ritiro ed affidamento dell'animale a persona nei cui confronti non sussiste divieto di detenzione.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono applicate con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini di 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.-